



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. dr. Maria Gallo | Presidente |
| 2. dr. Maria Chiodi | Consigliere rel. |
| 3. dr. Chiara De Franco | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza 9.04.2021

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2579/2018 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente

TRA

ISABELLA Luigi, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dei ricorsi introduttivi del giudizio dagli avv. S. Tomei, D. Guida e F. Di Maio

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente p.t.. – rappresentato e difeso dagli avv. I. Verrengia, L. Cuzzupoli e M. Elberti

APPELLATO

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 13.09.2018 Isabella Luigi ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 1429/2018 del Tribunale di S. Maria C.V. che ha respinto la opposizione da lui proposta avverso gli avvisi di addebito n. 328 2012 0006568860 000 e 328 2012 00658961 fondati su verbali ispettivi con cui erano state rilevate omissioni contributive per gli anni 2004-2009.

Censura la sentenza di primo grado per non avere rilevato la nullità dei verbali ispettivi siccome redatti dai funzionari INPS e non da quelli in forza presso le Direzioni del Lavoro, ed in assenza di una diffida alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili; e, nel merito, per avere erroneamente ritenuto la sussistenza delle inadempienze contestate; reiterando, infine, la eccezione di prescrizione.

Ha concluso per la riforma della gravata sentenza e conseguente annullamento degli avvisi di addebito impugnati; con vittoria di spese di lite.

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto; con vittoria di spese di lite.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

Ritiene la Corte che l'appello sia fondato solo in minima parte in relazione alla parziale prescrizione della contribuzione di cui è causa, essendo privi di pregio i principali motivi di gravame inerenti ai vizi formali e sostanziali dei verbali ispettivi posti a fondamento degli addebiti in tal sede impugnati.

Per una migliore comprensione dei fatti di causa è da premettere che l'avviso di addebito 328 2012 0006568961 si fonda sul verbale ispettivo 2000 000102940 con il quale si è contestato all'Isabella, per il periodo dal 04° trimestre 2004 al 04° trimestre 2006, l'errato inquadramento dei dipendenti quali operai comuni anziché quali operai specializzati, con conseguente recupero della contribuzione dovuta su tali differenze retributive per errato inquadramento e con conseguente recupero delle agevolazioni contributive per il Mezzogiorno divenute indebite per inosservanza contrattuale.

L'avviso di addebito 328 2012 0006568860 trae fondamento da due verbali ispettivi 2000 000105371 e 2000 000102939 con i quali si è proceduto, in quest'ultimo, per il periodo dal 02° trimestre 2006 al 02° trimestre 2009, al recupero della contribuzione dovuta per l'esatto inquadramento dei dipendenti non quali operai comuni ma quali operai specializzati e al recupero delle agevolazioni non spettanti per inosservanza dei CCNL e dei CPL per euro 34.503,00 alla data di redazione del verbale ispettivo; mentre nel verbale 2000 000105371 del 03.06.2010, per il periodo dal 1° trimestre 2005 al 3° trimestre 2009, al recupero della contribuzione dovuta per la mancata denuncia e/o assoggettamento a contribuzione delle giornate di lavoro effettuate dal dipendente OTD Martino Luigi e dai dipendenti OTI Di Cristofano Donato e Singh Kulwinder. Ciò premesso priva di fondamento è la doglianza con cui l'Isabella deduce la nullità dei verbali in oggetto siccome redatti dai funzionari INPS, considerato che nessuna specifica censura è stata proposta dall'odierno appellante alla motivazione del giudice di prime cure che, partendo da una disamina delle disposizioni del D.lgs. 124/2004, ha ritenuto che non sia ravvisabile una distinzione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni ispettive, con l'ulteriore corollario di ritenere le stesse espletabili dai funzionari INPS.

Inoltre, per come emerge dalle indicazioni dei verbali ispettivi di cui è causa (su indicate), nel caso in esame sono contestate inadempienze contributive – in parte scaturenti dalla inosservanza di disposizioni contrattuali – da ritenersi, come tali, di specifica competenza dell'Istituto previdenziale.

Parimenti priva di pregio è la censura sulla omessa diffida alla regolarizzazione contributiva posto che – anche a voler prescindere dalla irrilevanza della stessa ai fini della validità dei verbali ispettivi – in entrambi, dopo la determinazione delle somme spettanti a titolo di contributi e somme aggiuntive, sono espressamente indicate le modalità di versamento delle somme con l’ulteriore avviso che, in mancanza, si procederà a coattiva riscossione.

Inammissibile, per genericità, è la censura con cui l’appellante si duole della ritenuta veridicità delle risultanze dei verbali ispettivi, avendo il giudice di prime cure partitamente esaminato il contenuto degli stessi ed evidenziato la idoneità sia delle dichiarazioni “confessorie” dell’Isabella che quelle dei dipendenti ascoltati dagli ispettori a comprovare la sussistenza degli addebiti contestati; parimenti esaminando le risultanze istruttorie offerte dall’opponente in sede giudiziale. Rispetto alla articolata motivazione del giudice di prime cure nessuna specifica censura è formulata nell’odierno gravame; a ciò aggiungendosi l’ulteriore considerazione relativa all’assenza di contestazione, nei ricorsi introduttivi, sulle risultanze del verbale ispettivo 2000 000105371 in cui risulta accertato che parte del personale dipendente di questa – sig. Martino Luigi, Di Cristoforo Donato e Singh Kulwinder - è stato denunciato all’Istituto con giornate di lavoro inferiori a quelle realmente effettuate dagli stessi.

Evidentemente irrilevante, al fine che ci occupa, è la deduzione difensiva di avere erogato le retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva di categoria, considerato che le inadempienze conseguono alla natura specializzata dell’attività lavorativa svolta dal personale dipendente (sulla base delle dichiarazioni dello stesso Isabella) rispetto alla qualifica “comune” attribuita dall’Azienda, ed alla conseguente perdita dei benefici contributivi normativamente connessa alla erogazione di retribuzioni inferiori a quelle dovute per le mansioni svolte secondo le disposizioni della Contrattazione Collettiva.

Ed essendo, altresì, di palmare evidenza l’onere di parte opponente di dedurre la difformità della retribuzione indicata come dovuta nei verbali ispettivi rispetto a quella contrattualmente prevista, essendo irrilevante la dedotta produzione dei relativi parametri retributivi in assenza di idonee allegazioni difensive negli atti introduttivi del giudizio.

Parimenti priva di pregio è la censura sulla difformità delle somme indicate nel verbale ispettivo rispetto a quelle oggetto dell’avviso di addebito essendo queste ultima evidentemente “maggiorate” delle sanzioni e degli interessi maturati in epoca successiva all’accertamento ispettivo.

Parzialmente fondata è la censura inerente la prescrizione delle pretese contributive essendo pacifica l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, con la conseguente estinzione, per intervenuta prescrizione, dei contributi maturati nei 5 anni anteriori alla notifica del verbale di

accertamento dell'8.06.2010, ovvero quelli inerenti all'anno 2004 ed al primo trimestre 2005 (data la scadenza trimestrale della contribuzione).

L'appello va, pertanto, accolto nei limiti che precedono.

Considerato il parziale accoglimento della domanda le spese di lite possono compensarsi per un terzo.

La parte residua – liquidata in dispositivo – segue la prevalente soccombenza dell'appellante.

PQM

La Corte così provvede:

- a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la prescrizione della pretesa contributiva relativa al 4 trimestre 2004 e primo trimestre 2005 di cui alle cartelle opposte;
- b) rigetta, nel resto, l'appello;
- c) compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio;
- d) condanna l'appellante al pagamento dei residui terzi che liquida, in misura già ridotta, in euro 1800,00 per il primo grado ed euro 1500,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali.

Il Consigliere est.

Dott. Maria Chiodi

Il Presidente
dott. Maria Gallo